

DOTT. PAOLO RIBOLLA
DOTT. ENRICO FUSI

DOTT. NICOLA PINESSI
DOTT. SEJMA SKENDO
DOTT. PAOLO PROSDOCIMI

Super ACE e istanza per fruire del credito d'imposta

Dal **20 novembre 2021** sarà possibile inviare all'Agenzia delle entrate la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta relativo all' "**ACE innovativa**", prevista dall'articolo 19 del DL n. 73/2021 – convertito dalla Legge n. 106/2021 (decreto “Sostegni bis”).

È quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 238235 del 17 settembre 2021, che, oltre ad approvare la modulistica e le relative istruzioni, definisce le modalità attuative per la cessione del credito.

Super ACE

L'articolo 19 del DL n. 73/2021 ha previsto che, per le variazioni in aumento del capitale effettuate nel periodo d'imposta **successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (e quindi nel 2021 per i contribuenti “solari”)**, rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente (2020), il rendimento nozionale è valutato mediante l'applicazione di una percentuale del **15%**, in luogo dell'ordinario 1,3%.

Nel periodo d'imposta 2021, gli incrementi di capitale rilevano sin dal primo giorno dello stesso, in deroga al criterio del *pro rata temporis* e per un ammontare massimo di **euro 5 milioni**, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

L'ACE spetta alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante:

- **conferimenti in denaro;**
- **accantonamenti di utili a riserva,**

allo scopo di costituire un incentivo per la patrimonializzazione delle imprese.

Quanto all'utilizzo dell'ACE, viene introdotta una nuova opzione rispetto al normale funzionamento.

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, il DL n. 73/2021 prevede la possibilità di fruire della deduzione mediante la sua **trasformazione in credito d'imposta**, da determinare applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef e Ires, in vigore nel 2020.

Per accedere al credito d'imposta, i contribuenti interessati devono comunicare all'Agenzia delle entrate la variazione in aumento del capitale proprio nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31

dicembre 2020, rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, il rendimento nozionale calcolato sulla base della percentuale del 15% e il credito d'imposta determinato.

Modalità ed invio della comunicazione

La comunicazione deve essere inviata **esclusivamente con modalità telematiche**, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione, **entro 5 giorni** viene rilasciata la ricevuta che ne attesta l'esito positivo dell'invio oppure lo scarto della stessa.

L'istanza può essere inviata a decorrere **dal 20 novembre 2021 ed entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2021 (30 novembre 2022** per i contribuenti "solari").

La comunicazione può essere inviata con riferimento ad uno o più incrementi di capitale proprio; in caso di incrementi successivi, vanno presentate ulteriori comunicazioni, senza indicare gli incrementi indicati nelle comunicazioni già presentate.

Modalità di fruizione del credito d'imposta

L'Agenzia delle entrate, **entro 30 giorni** dalla data di presentazione della comunicazione, comunica ai richiedenti il **riconoscimento ovvero il diniego** del credito d'imposta.

In caso di esito positivo, il credito d'imposta, autorizzato dalle Entrate può essere utilizzato dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

Il credito d'imposta può:

- essere utilizzato in compensazione, esclusivamente con F24 telematico, oppure;
- essere chiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi nella quale il credito d'imposta va indicato.

Cessione del credito

In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

In tal caso, il soggetto cedente deve inviare, con modalità telematiche, la comunicazione della cessione del credito d'imposta.

Da parte sua, il cessionario deve comunicare l'accettazione del credito ceduto e può utilizzare il credito d'imposta "acquistato" oppure cederlo a sua volta ad un terzo.

Controlli

Nello svolgimento dell'ordinaria attività di controllo l'amministrazione finanziaria verificherà:

- in capo al **beneficiario originario**: l'esistenza dei presupposti e delle condizioni necessarie per usufruire dell'agevolazione, la corretta determinazione dell'ammontare del credito e il suo esatto utilizzo. Nel caso in cui venga riscontrata la mancata sussistenza dei requisiti, si procederà al recupero del credito nei confronti del beneficiario originario;
- in capo ai **cessionari**: l'utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all'ammontare ricevuto in sede di cessione.

Lo Studio rimane a completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.